

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 276/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 maggio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli– Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Paolo De Fiore, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, INFLITTA ALLA SOCIETÀ A.S. ANDRIA BAT S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE PRO-TEMPORE SIG. MAUROANTONIO DI TOMA E AL PROPRIO SINDACO UNICO SIG. FRANCESCO PIERANGELI, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N.6847/820PF12-13 DEL 26 APRILE 2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN del 10.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN del 10.5.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

2. RICORSO DELL'A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. MAUROANTONIO DI TOMA;**
- **DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. FRANCESCO PIERANGELI;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 E AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ;**

PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE:

- **DELL'ART. 85 LETT. C) PARAGRAFO V N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E DELL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S.;**

- **DELL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S.;**

- **DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE PRO-TEMPORE SIG. MAUROANTONIO DI TOMA E AL PROPRIO SINDACO UNICO SIG. FRANCESCO PIERANGELI**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N.6847/820PF12-13 DEL 26 APRILE 2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN del 10.5.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Andria BAT di Andria (Brindisi-Trani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli– Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati– Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DELL'U.S. ARZANESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRAGIELLO GENNARO SEGUITO GARA POGGIBONSI/ARZANESE DEL 28.4.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Arzanese di Arzano (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POGGIBONSI/FOLIGNO DEL 12.5.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'U.S. Poggibonsi S.r.l. di Poggibonsi (Siena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 20 maggio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete